



CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SpA

Sede Sociale e Direzione Generale

Piazza dei Priori, 16 - 56048 Volterra (PI)

Tel.: 0588 91111 - www.crvolterra.it - Cod. ABI 6370

Cap. Sociale € 72.304.400,00

C.F., P. IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508

Iscritta all'Albo degli Enti Creditizi

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO

Il presente regolamento quadro (il “**Regolamento**”) disciplina i titoli di debito (le “**Obbligazioni**” e ciascuna una “**Obbligazione**”) che Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. (l’ “**Emittente**”) emetterà, di volta in volta, nell’ambito del programma di emissioni obbligazionarie denominato “Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso” (il “**Programma**”).

Le caratteristiche specifiche di ciascuna delle emissioni di Obbligazioni (ciascuna un “**Prestito Obbligazionario**” o un “**Prestito**”) saranno indicate in documenti denominati “**Condizioni Definitive**”, ciascuno dei quali riferito ad una singola emissione. Le Condizioni Definitive relative ad un determinato Prestito Obbligazionario saranno pubblicate entro il giorno antecedente l’inizio del Periodo di Offerta (come di seguito definito) relativo a tale Prestito. Il regolamento di emissione del singolo Prestito Obbligazionario sarà dunque costituito dal presente Regolamento unitamente alle Condizioni Definitive di tale Prestito.

Articolo 1 – Importo e taglio delle Obbligazioni

In occasione di ciascun Prestito, l’Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive l’ammontare totale del Prestito (l’ “**Ammontare Totale**”), espresso in Euro, il numero totale di Obbligazioni emesse a fronte di tale Prestito e il valore nominale di ciascuna Obbligazione (il “**Valore Nominale**”).

Il Valore Nominale non è in alcun caso frazionabile.

Il Prestito Obbligazionario verrà accentrato presso Monte Titoli S.p.A., con sede in Piazza Affari, 6, Milano, Italia, ed assoggettato al regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n.58, ed ogni successiva modifica e della relativa normativa regolamentare di attuazione.

Articolo 2 – Collocamento

Gli investitori potranno aderire al Prestito tramite sottoscrizione di apposito modello a disposizione presso tutte le filiali della Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A..

L’adesione al Prestito potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta (il “**Periodo di Offerta**”), la cui durata sarà indicata nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito.

Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori potranno pertanto sottoscrivere un numero di Obbligazioni al portatore non inferiore ad un minimo indicato nelle Condizioni Definitive (il “**Lotto Minimo**”). Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l’ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell’importo massimo disponibile.

Qualora, durante il Periodo di Offerta, le richieste eccedessero l’Ammontare Totale, l’Emittente procederà alla chiusura anticipata dell’offerta.

L'Emittente inoltre potrà procedere, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta alla chiusura anticipata dell'offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste.

La eventuale chiusura anticipata sarà comunicata dall'Emittente, entro 5 giorni, con apposito avviso che sarà reso disponibile al pubblico sul sito www.crvolterra.it, affisso nella sede sociale ed in tutte le filiali della Cassa.

L'importo massimo sottoscrivibile (il "**Lotto massimo**") da ciascun investitore sarà indicato nelle Condizioni Definitive. In assenza di una specifica indicazione, l'importo massimo sottoscrivibile dal singolo investitore sarà pari all'Ammontare totale massimo previsto per l'emissione.

Articolo 3 – Destinatari dell'offerta

Secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative ai singoli Prestiti, le Obbligazioni a Tasso Fisso potranno essere sottoscritte senza essere subordinate ad alcuna condizione; oppure rispettando una o più delle seguenti condizioni:

- esclusivamente con apporto di cosiddetto "denaro fresco" da parte del potenziale investitore. Per denaro fresco si intendono le nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso l'Emittente nel periodo di tempo che va da una determinata data indicata nelle Condizioni Definitive e precedente l'inizio del periodo di offerta e la data di chiusura di tale periodo di offerta. L'apporto di nuova disponibilità presso l'Emittente potrà avvenire nella forma di denaro contante, bonifico proveniente da altre banche e/o intermediari, giroconti di denaro fresco da altri sportelli o conti intrattenuti sulla Cassa, assegno bancario o circolare; e/o
- da nuova Clientela (dove per nuova Clientela si intende la Clientela che non ha rapporti con l'Emittente a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive); e/o
- per "conversione dell'amministrato" (dove per conversione dell'amministrato si intende la conversione in Obbligazioni oggetto dell'offerta dei proventi derivanti da vendite o scadenze di strumenti finanziari emessi da terzi realizzate a partire dalla data indicata nelle Condizioni Definitive); e/o
- presso le sedi e dipendenze indicate nelle Condizioni Definitive; e/o
- da soggetti che, a una determinata data individuata nelle Condizioni Definitive, siano residenti in una particolare area geografica (Città e/o Provincia e/o Comune) come indicato nelle Condizioni Definitive.

Articolo 4 – Godimento e Durata

Le Obbligazioni saranno emesse con termini di durata che potranno variare, di volta in volta, in relazione al singolo Prestito.

Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la data a far corso dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre interessi (la "**Data di Godimento**") e la data in cui le Obbligazioni cessano di essere fruttifere (la "**Data di Scadenza**").

L'Emittente potrà prevedere che durante il Periodo di Offerta vi siano una o più date nelle quali dovrà essere effettuato il pagamento del Prezzo di Emissione (le "**Date di**

Regolamento”).

Nell'ipotesi in cui durante il Periodo di Offerta vi sia un'unica Data di Regolamento, questa coinciderà con la Data di Godimento.

Laddove, invece, durante il Periodo di Offerta vi siano più Date di Regolamento, le sottoscrizioni effettuate prima della Data di Godimento saranno regolate alla Data di Godimento al Prezzo di Emissione. Le sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento saranno regolate alla prima Data di Regolamento utile fra quelle indicate nelle relative Condizioni Definitive. In tal caso, il Prezzo di Emissione (come di seguito definito) da corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere maggiorato del rateo interessi maturati tra la Data di Godimento e la relativa Data di Regolamento. Tale rateo sarà calcolato secondo la convenzione che sarà di volta in volta indicata nelle Condizioni Definitive.

Articolo 5 – Prezzo di emissione

Il prezzo a cui verranno emesse le Obbligazioni (il “**Prezzo di Emissione**”), sarà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.

Articolo 6 – Commissioni ed oneri

Non sono previste spese o commissioni esplicite, ovvero commissioni applicate in aggiunta al prezzo di emissione, a carico dei sottoscrittori.

Articolo 7 – Rimborso

Il Prestito sarà rimborsato alla pari, in un'unica soluzione, alla Data di Scadenza indicata nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito e cesserà di essere fruttifero alla stessa data. Qualora la data di rimborso del Prestito Obbligazionario coincida con un giorno non lavorativo, il rimborso del capitale verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo, senza che l'investitore abbia diritto ad interessi aggiuntivi. Per giorno lavorativo si intende un giorno in cui il sistema TARGET (Transeuropean Automated Real time Gross settlement Express Transfer – Sistema di Trasferimento Espresso Transeuropeo Automatizzato di Regolamento lordo in tempo reale) è operativo.

Articolo 8 – Interessi

Durante la vita del Prestito i portatori delle Obbligazioni riceveranno il pagamento di cedole, il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale un tasso di interesse fisso (il “**Tasso di Interesse**”), la cui entità è indicata su base nominale annua lorda nelle Condizioni Definitive del Prestito.

Le Cedole saranno pagate in via posticipata con frequenza semestrale o annuale in corrispondenza delle date di pagamento che saranno indicate per ciascun Prestito nelle Condizioni Definitive (le “**Date di Pagamento delle Cedole**”).

Dalla Data di Godimento le Obbligazioni maturano interessi calcolati con riferimento ai giorni effettivamente trascorsi rispetto ai giorni effettivi dell'anno (ACT/ACT), conteggiati sul valore nominale del Prestito e corrisposti in rate posticipate alle Date di Pagamento di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito. Ove una Data di Pagamento cadesse in un giorno non lavorativo, ai soli fini del pagamento della Cedola ma non del conteggio dei giorni, verrà considerato il primo giorno lavorativo successivo. Per giorno lavorativo si intende un giorno in cui il sistema TARGET (Transeuropean Automated Real time Gross settlement Express Transfer – Sistema di Trasferimento Espresso Transeuropeo Automatizzato di Regolamento lordo in tempo reale) è operativo.

Articolo 9 – Servizio del prestito

Il pagamento delle Cedole ed il rimborso del capitale saranno

effettuati presso gli sportelli della Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A., nonché per il tramite di Monte Titoli S.p.A..

Si farà riferimento al calendario che sarà di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

Articolo 10 – Regime fiscale

Il regime fiscale applicato alle Obbligazioni è quello tempo per tempo vigente. L'attuale sistema di tassazione prevede una aliquota fiscale pari al 20%.

Articolo 11– Termini di prescrizione

I diritti relativi agli interessi, si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di scadenza della Cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile.

Articolo 12 – Rimborso anticipato

Non è previsto il rimborso anticipato delle Obbligazioni.

Articolo 13 – Mercati e Negoziazione

- *Mercati presso i quali è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari:*

non è prevista la quotazione dei Prestiti che verranno emessi nell'ambito del Programma di Emissioni Obbligazionarie denominato "Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. Obbligazioni a Tasso Fisso" su alcun mercato regolamentato, tuttavia Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere, in un qualunque momento successivo, l'ammissione alla negoziazione delle obbligazioni su un Sistema Multilaterale di Negoziazione (Multilateral Trading Facility - MTF) o su un internalizzatore sistematico.

Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. non si impegna a presentare in modo continuativo prezzi in acquisto e vendita; tuttavia, si assume l'onere di negoziare le obbligazioni di propria emissione in conto proprio.

Le modalità di trattazione saranno indicate di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative al singolo prestito.

- *Quotazione su altri mercati regolamentati:*

le Obbligazioni di cui al programma oggetto del presente Regolamento non sono trattate su altri mercati regolamentati.

- *Impegno dell'intermediario a negoziare in conto proprio:*

Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. si assume l'obbligo di negoziare le obbligazioni di propria emissione in conto proprio e nel rispetto dei principi della Best Execution, ai sensi della direttiva 2004/39/CE (MiFID), e in base a quanto previsto nella policy aziendale sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini adottata dalla Banca.

La Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. si impegna a riacquistare i titoli per qualsiasi ammontare, nel rispetto dei limiti di Legge.

Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. si assume quindi l'onere di controparte negoziando in conto proprio le obbligazioni di propria emissione, assicurando così il mercato secondario in linea con le prassi di mercato. L'unica fonte di liquidità delle obbligazioni in emissione è costituita, quindi, dalla sola Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A..

Il prezzo delle obbligazioni è dato dall'attualizzazione dei flussi futuri di cassa sulla curva di sconto risk free, senza tener conto del merito di credito dell'Emittente, maggiorata di uno spread indicato nella strategia di esecuzione degli ordini pubblicata dalla Cassa e disponibile in tutte le Filiali. Al valore così ottenuto viene applicato un mark-up di negoziazione nella misura massima dello 0,50%. Non sono previste ulteriori commissioni di negoziazione.

Le operazioni di compravendita verranno regolate con valuta

massima pari a tre giorni lavorativi dalla data di immissione dell'ordine da parte del Cliente, fatto comunque salvo quanto diversamente concordato tra la Cassa e il Cliente, a sua richiesta.

Articolo 14 – Garanzie

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente. Le Obbligazioni non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Articolo 15 – Legge applicabile e foro competente

Ciascuna Obbligazione riferita al Programma di Emissione descritto nel presente Regolamento è regolata dalla legge italiana. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 6 Dicembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo), è competente il foro di residenza o domicilio eletto dal Cliente.

Allorquando il Cliente non rivesta la qualità di consumatore, per qualunque controversia che potesse insorgere tra il Cliente e la Cassa connessa con le presenti Obbligazioni, il foro competente per le azioni promosse dal Cliente è esclusivamente quello di Pisa. La Cassa, invece, ha facoltà di agire nei confronti del Cliente in uno dei fori competenti ai sensi degli articoli 18,19 e 20 c.p.c..

Articolo 16 – Modifiche al Regolamento

Senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti.

Articolo 17 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente **www.crvolterra.it**. L'Emittente esporrà l'avviso anche nei locali aperti al pubblico della Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A..

Articolo 18 – Varie

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme di legge.

Articolo 20 – Modello delle Condizioni Definitive

Le Condizioni Definitive delle singole emissioni verranno redatte secondo il modello delle Condizioni Definitive allegato al Prospetto di Base relativo al Programma di offerta al pubblico dei Prestiti Obbligazionari denominato "Cassa di Risparmio di Volterra S.p.a. Obbligazioni a Tasso Fisso".